

(N. 698)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro della Marina mercantile**

(SARAGAT)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1949

Misura della indennità straordinaria per custodia e vigilanza ai marinai portuali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il primo comma del paragrafo 8 delle norme sull'ordinamento e funzionamento della categoria marinai dei servizi portuali, approvate con regio decreto 13 gennaio 1931, n. 724, stabilisce che ai militari di detta categoria, destinati a bordo di navi nazionali od estere o di galleggianti addetti al servizio di porto, per custodia o vigilanza, spetta, a carico della nave, una indennità straordinaria di lire 7 per ogni 24 ore di permanenza a bordo.

Tale misura viene ridotta a lire 3,50 se il servizio di sorveglianza avviene solo nelle ore diurne ed a lire 4,00 se solo nelle ore notturne.

Si ravvisa ora necessario modificare detta norma, non solo per quanto riguarda la misura della indennità suddetta, ma altresì per renderla più rispondente alle varie necessità del servizio di vigilanza sul maneggio e la custodia di alcuni tipi di merci.

Infatti gli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento sull'imbarco, sbarco e trasporto in mare delle merci pericolose, approvato con regio decreto 13 luglio 1903, n. 361, prescrivono particolari precauzioni ed una attiva vigilanza per il maneggio e la custodia di dette merci, non solo a bordo delle navi o dei galleggianti, ma anche nella loro adiacenza e sul porto.

Ne consegue che i marinai portuali sono chiamati a prestare la loro opera di sorveglianza e custodia anche a terra e per gli stessi motivi per i quali essa è richiesta a bordo.

Si ritiene perciò necessario modificare le norme del suddetto paragrafo 8, al fine di prevedere la corresponsione dell'indennità straordinaria anche per i servizi di vigilanza e custodia prestati a terra per operazioni soggette a particolare sorveglianza.

Per quanto riguarda la misura dell'indennità straordinaria in parola si ravvisa opportuno che essa sia computata ad ore, anziché a giorni come attualmente stabilito.

Infatti i moderni mezzi di carico e scarico

consentono di attuare le operazioni necessarie con grande rapidità e non sembra quindi giustificata l'imposizione del pagamento della indennità per 24 ore, nei casi in cui le operazioni suddette si svolgano in meno di un giorno o superino il giorno di piccole frazioni.

In concreto, prendendo a base le misure dei compensi per prestazioni inerenti a pratiche di sanità marittima, di recente stabilite con decreto ministeriale 13 ottobre 1947 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1948), l'indennità straordinaria di cui trattasi potrebbe essere fissata in lire 15 per ogni ora diurna ed in lire 20 per ogni ora notturna di servizio di vigilanza e custodia.

Si è all'uopo predisposto l'unito disegno di legge, precisando al riguardo che, pur trattandosi di modificare un regio decreto, si ritiene necessario provvedere con legge, trattandosi di applicare un'imposizione a carico di terzi.

Sul disegno di legge è stato sentito il Consiglio Superiore di Marina.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I militari della categoria portuali del Corpo equipaggi militari marittimi, quando sono destinati per servizi di vigilanza o di custodia a bordo di navi mercantili nazionali od estere e di galleggianti, o presso depositi a terra od in zone di demanio marittimo ove si eseguono operazioni soggette a particolare sorveglianza ai fini della sicurezza dei depositi, rade e adiacenze, hanno diritto, a carico della nave, del galleggiante o dell'imprenditore, ad una indennità straordinaria di lire 15 per ogni ora di servizio dall'alba al tramonto e di lire 20 per ogni ora di servizio dal tramonto all'alba.